

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "**SOCIETA' NAUTICA TAVOLONI – Associazione Sportiva Dilettantistica**", nel presente statuto, per brevità, indicata anche con la sigla "**S.N.T.**" o con la parola "**Associazione**".

La "**SOCIETA' NAUTICA TAVOLONI – Associazione Sportiva Dilettantistica**" ha sede legale in Monfalcone, Via Consiglio d'Europa n. 94.

Art. 2 - STEMMMA DISTINTIVO

Lo stemma distintivo è costituito da un guidone triangolare a fondo azzurro a strisce bianche, con raffigurato uno spinnaker rosso con la sigla "**S.N.T.**" e di seguito la scritta Monfalcone.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione:

1) ha per scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche collegate alla nautica da diporto; in particolare si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle attività sportive della **Vela**, della **Pesca Sportiva** e delle discipline sportive collegate incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni,

il tutto operando in conformità alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 a cui è affiliata e alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, nonché collaborando con le forze sociali e le istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;

2) concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità;

3) organizza attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive sopra indicate;

4) l'Associazione potrà svolgere a vantaggio esclusivo degli Associati tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, tornei e giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché la gestione di immobili, ormeggi, servizi e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative nonché attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni, iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali.

L'Associazione è autonoma, amministrativamente indipendente e le norme sul suo ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione non persegue fini di lucro e gli eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati interamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la diversa destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo lo scioglimento anticipato.

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell' Associazione tutte le persone in possesso dei requisiti morali richiesti dal buon nome dell' Associazione stessa.

Gli associati dell' Associazione si suddividono in:

- **Soci Fondatori**;

- **Soci Ordinari**.

I Soci Fondatori sono quelli iscritti nelle immediatezze della costituzione dell' Associazione, fino all' associato con numero di iscrizione 110 (centodieci) incluso.

I Soci Ordinari sono gli associati diversi dai Soci Fondatori.

I **Frequentatori** e **Tesserati** sono i soggetti non associati ricompresi nelle seguenti categorie:

- Soci Onorari;

- Allievi;

- Agonisti.

I Soci Onorari sono ex associati o personalità esterne all' Associazione, che abbiano reso servizi eccezionali all' Associazione, ne elevino il prestigio o abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell' Associazione stessa. La loro nomina deve essere approvata dall' Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. **Non acquisiscono lo status di associato e pertanto non vengono iscritti nel Libro degli Associati.** Possono frequentare gli spazi sociali a condizione che siano regolarmente tesserati con una Federazione Sportiva o con un Ente di promozione allo Sport a cui è affiliata l' Associazione.

Gli Allievi sono coloro che partecipano alla scuola vela o a consimili attività promosse dall' Associazione, iscrivendosi ai vari corsi e versando la relativa quota di partecipazione.

Gli Agonisti sono coloro che svolgono regolare e continua attività sportiva agonistica per i colori della S.N.T.. Essi possono diventare Soci Ordinari inoltrando apposita domanda e con la sola firma di presentazione del Responsabile Sportivo.

Art. 6 - NORME PER L' AMMISSIONE

Per l' ammissione alla S.N.T. in qualità di Socio Ordinario il candidato dovrà presentare domanda su apposito modulo, allegando una foto formato tessera.

La domanda potrà essere controfirmata da due associati proponenti in qualità di garanti, non legati da vincoli di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado con il candidato.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull' ammissione del nuovo associato, senza la necessità di motivare la eventuale decisione negativa. La qualifica di Socio Ordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accettata la domanda dal Consiglio Direttivo e si intende attribuita a tempo indeterminato.

Art. 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a:

- 1) usufruire della sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
- 2) tenere, sempre che sussista la disponibilità di spazio, la propria imbarcazione nello specchio d' acqua come pure sui terreni riservati alla S.N.T., secondo le norme e le modalità fissate dal Regolamento;
- 3) usufruire delle imbarcazioni sociali in conformità alle norme dettate dal Regolamento;
- 4) intervenire alle Assemblee ed esercitare, se in regola con i pagamenti previsti, il diritto di voto; gli associati minorenni dovranno essere rappresentati in assemblea da chi esercita su di loro la potestà genitoriale;
- 5) se non minorenni, ricoprire cariche sociali;
- 6) iscrivere la propria imbarcazione alla S.N.T, issare il guidone sociale e fregiarsi del distintivo sociale;
- 7) tenere, con il patrocinio della S.N.T., e previo consenso del Consiglio Direttivo, letture, conferenze, proiezioni od altre manifestazioni di argomento marinaro.

Quanto previsto ai punti 1) e 3) del presente articolo si applica anche ai Frequentatori e ai Tesserati della S.N.T.. Gli Agonisti possono tenere a terra il loro natante/deriva con il quale gareggiano.

Art. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- 1) uniformarsi alle decisioni assembleari, alle norme statutarie e a quelle del Regolamento nonché di rispettare le disposizioni degli organi della S.N.T.;
- 2) collaborare al bene della S.N.T.;
- 3) accettare incarichi sociali ai quali fossero chiamati dagli organi della S.N.T., fatte salve comprovate cause di impedimento;
- 4) comportarsi secondo le comuni norme di educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli associati che dei Frequentatori e dei Tesserati, oltre che dell' Associazione;
- 5) iscriversi ad una delle Federazioni Sportive o a uno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all' articolo 3 del presente Statuto.

Quanto previsto ai punti 1), 2), 4) e 5) del presente articolo si applica anche ai Frequentatori e ai Tesserati della S.N.T..

Art. 9 - CANONI, CONTRIBUTI E VERSAMENTI

Gli associati sono obbligati a pagare puntualmente quanto stabilito annualmente dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Ad essi compete il pagamento di:

- 1) un **contributo di iscrizione**, da versare all' atto dell' iscrizione alla S.N.T. in qualità di associato;
- 2) un **canone annuale** comprensivo della quota di iscrizione ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione di cui all' art. 3 del presente Statuto;
- 3) un ulteriore **canone**, per gli associati con **posto barca**;
- 4) un **deposito cauzionale per gli impianti relativi alle opere marinarie**, commisurato alla larghezza della barca, da versare all' assegnazione del posto barca;
- 5) una somma a titolo di **finanziamento infruttifero destinata all' acquisto di beni immobili** della S.N.T., secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- 6) un **contributo per i servizi di alloggio e rimessaggio**, per gli associati che fruiscono dei predetti servizi, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Agli **Agonisti** potrà essere richiesto un contributo annuale di partecipazione alle spese relative all' attività agonistica. L' ammontare di tale contributo sarà stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE PER MOROSITÀ - ESPULSIONE

L' associato che intende recedere deve presentare apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia con lo scadere dell' anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

L' associato che ha esercitato il diritto di recesso perde ogni diritto inerente alla qualità di associato a far tempo dalla data in cui il recesso acquista efficacia.

All' associato receduto, escluso per morosità o espulso, verrà restituito quanto lo stesso ha versato a titolo di **deposito cauzionale** per gli impianti relativi alle opere marinarie di cui al punto 4) dell' articolo 9, detratto l' indennizzo dovuto secondo le previsioni del Regolamento e quantificato con riferimento all' anno in corso al momento dell' efficacia del recesso, dell' esclusione o dell' espulsione.

All' associato receduto, escluso per morosità o espulso, verrà altresì restituita la somma versata a titolo di **finanziamento infruttifero** destinata all' acquisto di beni immobili, di cui al punto 5) dell'articolo 9.

Le somme potranno essere restituite entro 6 (sei) mesi se l' Associazione ha "fondo cassa", altrimenti si dovrà attendere il subentro di un nuovo associato.

Non sono comprese nelle restituzioni le somme relative ai punti 1) e 2) dell' articolo 9. Delle somme di cui ai punti 3) e 6) del medesimo articolo 9 verrà restituita solo la parte relativa ai quadrimestri non goduti.

Al termine dell' anno sociale, gli associati che non avessero provveduto ai pagamenti previsti, saranno esclusi per morosità con delibera dell' Assemblea, previo invio, da parte del Consiglio Direttivo, di diffida ad adempiere nel termine minimo di giorni 15 (quindici) da recapitarsi all' interessato mediante raccomandata A.R..

L' associato espulso o escluso per morosità non potrà essere più riammesso.

Il recesso, l' espulsione e l' esclusione per morosità non esimono l' associato dal pagamento di quanto ancora dovuto alla S.N.T..

Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RICORSI

Gli associati, secondo i casi determinati dal presente articolo, possono essere assoggettati ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) ammonizione;
- 2) sospensione temporanea;
- 3) espulsione.

L' ammonizione viene comminata per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. La sospensione temporanea viene inflitta per mancanze più gravi ed è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

Durante la sospensione l' associato potrà accedere alla S.N.T. esclusivamente ai fini di ottemperare all' obbligo di custodia della propria barca.

All' associato sospeso non compete il diritto di intervento in Assemblea.

L' espulsione viene inflitta per indegnità o per atti gravemente lesivi nei confronti degli associati oppure di grave danno per l'ordine e gli interessi dell'Associazione. Il relativo provvedimento è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La proposta di espulsione non esime l'interessato dall' osservanza degli obblighi contratti verso la S.N.T..

I provvedimenti di sospensione e di espulsione non possono essere adottati senza che il Consiglio Direttivo abbia prima sentito l'interessato, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, il quale potrà in ogni caso presentare opposizione al Collegio dei Probiviri. Nella vertenza potrà farsi assistere da uno o due associati. Il termine per l'opposizione è di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'opposizione, fisserà una seduta conclusiva invitandovi gli interessati. La mancata comparizione dell'interessato senza giustificato motivo, costituirà per il Collegio dei Probiviri ulteriore elemento di valutazione al fine delle decisioni.

L'associato destinatario del provvedimento di espulsione, una volta sentito ove ne abbia fatto richiesta, viene immediatamente sospeso in pendenza della delibera dell'Assemblea ovvero della decisione del Collegio dei Probiviri.

I provvedimenti disciplinari verranno affissi per estratto, a cura del Consiglio Direttivo, all'albo sociale per la durata di quindici giorni.

Il presente articolo si applica, per quanto compatibile, anche ai Frequentatori e ai Tesserati della S.N.T..

Art. 12 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della S.N.T.:

- 1) l'Assemblea Generale degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di febbraio.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in carica o su richiesta di almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla decisione o dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria vengono convocate mediante invito, scritto recante l'ordine del giorno, da far pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli associati che siano in regola con i pagamenti previsti dal presente statuto e che non risultino sospesi.

Gli associati minorenni dovranno essere rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Non sono ammesse deleghe.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di intervento. In seconda convocazione, per la quale vale lo stesso ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma.

Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice di voti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

Se elettiva di organi sociali, l'Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario e da 3 (tre) Scrutatori, eletti dall'Assemblea stessa e scelti fra gli associati non candidati. Se non elettiva di organi sociali, gli scrutatori non sono necessari. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, per quanto previsto per l'innanzi, dagli Scrutatori.

Le Assemblee sono chiamate a:

- nominare eventuali Soci Onorari;
- apportare modifiche allo Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri;
- approvare il Rendiconto economico e Finanziario Consuntivo e la relazione sull'attività svolta, nonché il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo;
- approvare le spese straordinarie che il Consiglio Direttivo ha programmato. Sono considerate tali quelle che esulano dal Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo;
- approvare le variazioni dei canoni, contributi e versamenti di cui all'articolo 9, su proposta del Consiglio Direttivo;

- nominare il Comitato Liquidatore, in caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 23;
- deliberare l'esclusione per morosità e l'espulsione degli associati, nonché l'espulsione dei Frequentatori e dei Tesserati della S.N.T.;
- approvare su proposta del Consiglio Direttivo l'affiliazione della S.N.T. a Federazioni Sportive o a Enti di Promozione dello Sport;
- discutere ed eventualmente approvare mozioni di indirizzo al Consiglio Direttivo presentate dagli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L' Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) membri, eletti dall' Assemblea tra gli associati che hanno presentato la propria candidatura. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza di voti e restano in carica per due anni, e comunque fino a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è formato da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Responsabile Sportivo;
- Responsabile Mare;
- Responsabile Sede;
- 4 (quattro) Consiglieri.

Nella prima seduta il nuovo Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Sportivo, il Responsabile Mare, il Responsabile Sede.

Su richiesta motivata del Presidente o di almeno 5 (cinque) consiglieri, presentata in seduta di Consiglio Direttivo, deve essere messa all'ordine del giorno della successiva riunione la procedura di verifica e riconferma delle cariche sociali in seno al Consiglio Direttivo, esclusa quella del Presidente.

Possibilmente nella seconda o al massimo in occasione della terza seduta, il Consiglio Direttivo elegge la **Commissione Posti Barca** composta da 5 (cinque) associati che non ricoprono altri incarichi sociali e dal Responsabile Mare che la presiede. La Commissione elegge al proprio interno il Segretario, si riunisce almeno ogni quattro mesi, ha il compito di assegnare i posti barca definitivi e verificare la gestione delle assegnazioni provvisorie disposte dal Responsabile Mare, come specificato nel Regolamento. Di ogni riunione viene redatto e pubblicato all' albo della S.N.T. il verbale comprendente le graduatorie degli associati in attesa di posto barca. La Commissione resta in carica due anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a 6 (sei).

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse rinunciare all'incarico oppure rimanesse assente per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dovrà essere sostituito a cura del Consiglio Direttivo con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

Nei casi di dimissioni motivate del Presidente, ed impossibilità di eleggerne un altro nell' ambito del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni o di dimissioni contestuali di almeno 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo con motivazione comune di obiezione nei confronti della gestione del Consiglio Direttivo stesso, entro 90 (novanta) giorni dovrà essere convocata un' Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- 1) compilare obbligatoriamente ogni anno il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo ed il programma di attività annuali da sottoporre all' Assemblea, ivi comprese le eventuali variazioni dei canoni sociali, del contributo d' iscrizione, del deposito cauzionale per le opere marinesche, della somma richiesta a titolo di finanziamento infruttifero relativamente all'acquisto di beni immobili e del contributo per i servizi di alloggio e rimessaggio;
- 2) redigere obbligatoriamente ogni anno il Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo e le relazioni accompagnatorie da sottoporre all' Assemblea;
- 3) indire la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e curare che le delibere delle stesse siano eseguite;
- 4) sottoporre all' Assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- 5) curare la gestione ordinaria dell' Associazione nonché la straordinaria, preventivamente approvata dall' Assemblea salvo casi di comprovata necessità ed urgenza;

- 6) costituire commissioni per lo studio di particolari problemi o per lo svolgimento di particolari attività;
- 7) promuovere la formazione del Comitato Elettorale;
- 8) redigere o modificare il Regolamento;
- 9) deliberare sulle domande di ammissione ad associato e sui recessi degli associati;
- 10) deliberare sulla comminazione dei provvedimenti disciplinari della ammonizione e della sospensione temporanea;
- 11) proporre in merito al provvedimento disciplinare della espulsione;
- 12) curare i rapporti e le relazioni con i terzi;
- 13) sottoporre all' Assemblea la proposta di affiliazione dell' Associazione a Federazioni Sportive o Enti di Promozione allo Sport.

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale della S.N.T. di fronte ai terzi, convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo, firma la corrispondenza e gli atti sociali.

Il Presidente ha l' obbligo di convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese. Di ogni seduta dovrà essere redatto un verbale da iscrivere nell' apposito "Registro dei Verbali" a cura del Segretario.

Il **Vice Presidente** coadiuva il Presidente e lo sostituisce nella carica, con tutti i suoi poteri, in caso di assenza, impedimenti o dimissioni, con i limiti temporali sopraddetti.

E' compito del **Segretario** predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all' ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nelle Assemblee, nonché assolvere ad ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo; egli provvede, per la parte di sua competenza, a quanto previsto dal Regolamento.

Ha la firma per gli atti delegategli dal Presidente.

Al **Tesoriere** compete l' amministrazione contabile dell' Associazione. Egli provvede alla riscossione dei crediti e all' effettuazione dei pagamenti. La riscossione ed i pagamenti saranno effettuati tramite conto corrente bancario o postale intestato alla S.N.T.. I pagamenti sono effettuati a riscontro di regolari fatture o ricevute liberatorie intestate alla S.N.T..

E' compito del Tesoriere firmare tutti i documenti contabili.

Egli inoltre provvede, per la parte di sua competenza, a quant' altro previsto dal Regolamento.

I compiti del Responsabile Sportivo / Mare / Sede sono specificati nel Regolamento.

E' fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo della Associazione ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell' ambito della medesima disciplina.

Gli incarichi degli amministratori sono gratuiti.

Art. 15 - COLLEGIO SINDACALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Sindacale dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri più un supplente, eletti dall' Assemblea tra gli associati che hanno presentato la propria candidatura. Sono eletti a maggioranza di voti e restano in carica due anni. I componenti del Collegio Sindacale non possono, all' interno della S.N.T., svolgere altre attività o ricoprire altri incarichi che abbiano riflessi sull' attività amministrativa/contabile. Nella prima seduta il nuovo Collegio Sindacale elegge fra i propri componenti il Presidente che convoca il Collegio stesso e lo presiede. I membri del Collegio Sindacale hanno la facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Collegio Sindacale esercita la vigilanza sui fatti amministrativi dell' Associazione ed accerta la regolarità della tenuta della contabilità sociale, rendendosi garante della veridicità del Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo annuale con apposito verbale allegato.

Verifica, almeno ogni 2 (due) mesi, la consistenza di cassa. I coniugi, i parenti fino al secondo grado e gli affini fino allo stesso grado dei componenti del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio Sindacale. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio Sindacale, lo stesso Collegio Sindacale viene integrato col membro supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.

Fino all' espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il componente effettivo più anziano di età.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente, si provvede all' integrazione dell' organo effettuando la sostituzione col supplente. In caso di ulteriori mancanze si provvede all' integrazione scorrendo la graduatoria dei candidati non eletti. Esaurita la graduatoria si dovrà procedere all' elezione dei sostituti alla prima Assemblea utile.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri più un supplente, eletti dall' Assemblea tra gli associati che hanno presentato la propria candidatura. I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza di voti e restano in carica 2 (due) anni.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali e devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver un' anzianità di appartenenza all' Associazione di almeno quattro anni o comprovate capacità professionali.

Nella prima seduta il Collegio dei Probiviri elegge fra i propri componenti il Presidente che convoca il Collegio stesso e lo presiede.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami degli associati avverso i provvedimenti disciplinari comminati e sulle controversie fra gli associati. Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, le decisioni e le deliberazioni verranno prese, senza che sia ammesso il suo voto e la sua presenza, dai due membri restanti più il supplente.

Il Collegio dei Probiviri si adopererà affinché a ciascuna delle parti in causa sia data la possibilità di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad applicare le conseguenti delibere del Collegio dei Probiviri.

Al Collegio dei Probiviri spetta inoltre il compito di vigilare sulla osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

In occasione di Assemblee Straordinarie, per nuove elezioni nei casi previsti dall' articolo 14, è facoltà del Collegio dei Probiviri chiedere che venga messa all' ordine del giorno la durata del nuovo Consiglio Direttivo, nel caso in cui sia prossimo il termine entro cui si sarebbero dovute svolgere le ordinarie elezioni.

Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia giudizi inappellabili.

Il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri nelle questioni anzidette comporta l' espulsione dalla S.N.T..

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Probiviri, lo stesso viene integrato con il membro supplente ed il Collegio dei Probiviri, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.

Fino all' espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il componente effettivo più anziano di età.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione col supplente. In caso di ulteriori mancanze si provvede ad integrare il Collegio dei Probiviri scorrendo la graduatoria dei candidati non eletti. Esaurita la graduatoria si dovrà procedere all' elezione dei sostituti alla prima Assemblea utile.

Art. 17 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Durante l'Assemblea l' elezione delle cariche sociali avviene con scheda individuale segreta.

Non sono ammesse deleghe. Ogni associato potrà votare 11 (undici) associati per il Consiglio Direttivo, 4 (quattro) (di cui tre membri effettivi e uno supplente) per il Collegio Sindacale dei revisori dei conti, 4 (quattro) (di cui tre membri effettivi e uno supplente) per il Collegio dei Probiviri.

In caso di parità di voti verrà eletto l' associato con maggiore anzianità di appartenenza all' Associazione. Gli associati dovranno comunicare la propria candidatura per iscritto, solo per una carica, e tale richiesta dovrà pervenire presso la segreteria della S.N.T., almeno 8 (otto) giorni prima della data dell' Assemblea.

Art. 18 - COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale dovrà essere costituito a cura del Consiglio Direttivo 45 (quarantacinque) giorni prima delle elezioni e sarà formato da 5 (cinque) associati.

Detto Comitato Elettorale avrà il compito di provvedere ad organizzare quanto è necessario per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 19 - CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, Frequentatori e Tesserati o tra costoro e l' Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 20 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

In caso di controversie sull' interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente dell' Associazione inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l' interpretazione corretta, e gli associati e gli Organi Sociali dovranno attenersi.

Art. 21 - ANNO SOCIALE

L' anno sociale coincide con l' anno solare.

Art. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo e gli associati hanno l' obbligo di attenersi strettamente.

Le modifiche al Regolamento, approvate dal Consiglio Direttivo, verranno portate immediatamente all'attenzione degli associati, mediante affissione negli appositi spazi, e diverranno esecutive 60 (sessanta) giorni dopo la data d' affissione.

Art. 23 - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere decisi dall' Assemblea, a voto segreto, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea nominerà un comitato liquidatore con l' incarico di eseguire le delibere dell' Assemblea stessa. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ai fini sportivi.

Art. 24 MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall' Assemblea purché il testo delle proposte di modifica sia incluso nell'ordine del giorno di convocazione, spedito agli associati almeno trenta giorni prima dell' Assemblea. Un decimo o più associati potranno richiedere che vengano inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea proposte di modifica del presente Statuto.

Per le deliberazioni di modifiche statutarie assunte in seconda convocazione, dovrà essere presente almeno un quarto degli associati aventi diritto di intervento in assemblea.